

ampio che dà lo Stato al corpo dei carabinieri, senza aggiungergli ancora un secondo compenso nella giubilazione.

PRESIDENTE. Domanderò se il sotto-emendamento Valerio sia appoggiato.

(È appoggiato.)

SINEO. Poche parole. Dirò soltanto che le osservazioni colle quali l'onorevole deputato Dabormida ha combattuto l'emendamento del deputato Mellana sono una critica amara dell'attuale sistema di ripartimento degli stipendi. Io non voglio entrare in questa discussione. A me basta questo dilemma, o signori: o è giusto questo ripartimento, o non è giusto. Se è giusta la ripartizione attuale degli stipendi, la stessa proporzione deve conservarsi anche nelle pensioni di ritiro. Se non è giusta, bisogna emendarla. Non veggio perchè ci sarà chi avrà uno stipendio maggiore, senza che il servizio che egli presta richiegga nè capacità maggiore, nè più difficile o più assiduo lavoro. Dappoichè l'onorevole generale Dabormida riconosce vizioso l'attuale ripartimento degli stipendi, come pare che abbia implicitamente confessato, bisogna riformare il ripartimento medesimo. Ma non ha egli nè altri potuto addurre un motivo per recedere da quella parità di proporzione che deve sempre conservarsi tra le pensioni di ritiro e gli stipendi di cui gli impiegati godevano quando erano in attività di servizio.

DI PERTINENGO, commissario regio. Io credo di aver ieri accennato alla Camera che le pensioni di ritiro per i militari non erano ragguagliate allo stipendio d'attività, ma bensì al grado; ragione per cui un maggiore di cavalleria, il quale gode di stipendio assai maggiore di quello di fanteria, è ammesso ad uguale pensione di ritiro perchè nella carriera militare vuolsi rimeritare il grado, e non soltanto con riguardo allo stipendio, la quotità del quale stipendio può dipendere da molte e molte circostanze, e così per esempio nel corpo dei reali carabinieri, siccome accennava l'onorevole deputato Valerio, questa paga è dovuta rispetto alla specialità del servizio, e rispetto al lentissimo avanzamento che hanno nell'arma stessa.

Ho dette le ragioni per cui nei corpi delle armi speciali era d'uopo di procedere con maggior assegnamento alla paga di pensione di ritiro.

In prima si soddisferebbe ad un debito, e dirò quasi in certo modo, ad una non giustizia, quella cioè che gli stipendi non sarebbero proporzionati nè allo studio, nè alle spese che occorrono, nè alle specialità di servizio.

Ho avvertito come in Inghilterra, in Prussia, in Russia, gli ufficiali di queste armi godano di stipendi assai maggiori; come in Francia l'artiglieria godendo di stipendio maggiore relativamente alle altre armi abbia ancora il vantaggio di quattro anni di servizio; come in Austria a questi ufficiali si accordi il grado e la pensione del grado superiore a quello che avevano quando erano in attività, e come le disposizioni stabilite nel 1821 e nel 1851 siano state suggerite da principii di equità.

Come commissario del Governo, chiedo che si mantenga l'articolo quale venne proposto.

CHIÒ. Domando la parola per notare una difficoltà alla quale nessuno finora ha fatto avvertenza.

La disposizione di cui parliamo relativamente ai luogotenenti di artiglieria diventerebbe affatto illusoria, se noi teniamo conto sia della tabella annessa alla presente legge, sia dell'articolo 10 che abbiamo già votato. Infatti nella tabella annessa alla presente legge è stabilito che il capitano abbia per giubilazione 1400 lire (parlo del *minimum*); nell'articolo 10 poi noi abbiamo deliberato che la pensione di ritiro non

possa mai superare la paga di effettività; ma dagli schiarimenti stati dati dall'onorevole commissario regio pendente la discussione risulta che i luogotenenti dell'artiglieria hanno uno stipendio che non eccede le 1300 lire, quindi, giusta l'articolo 10 citato, essi non potrebbero mai, quando fossero giubilati, godere della pensione del grado superiore, cioè del grado di capitano, la quale è fissata a 1400 franchi. Vede dunque la Camera come in virtù dell'articolo 10 ella toglie ai luogotenenti ciò che loro finge di accordare coll'articolo presente.

PETITTI, relatore. Nel rispondere all'onorevole preopinante comincerò ad ammettere che un luogotenente, se è di seconda classe, non può venire a raggiungere l'intera quota di capitano; ma lo pregherò di volere osservare che una parte del vantaggio lo gode sempre allo stesso modo, imperocchè in luogo di 920 lire che avrebbe, ne prenderà, se è di seconda 1300, se è di prima 1400, dimodochè quest'articolo non rimane illusorio per nessuno, e solo si può dire che non ha per i luogotenenti, per questa circostanza accennata, tutta l'estensione che ha per gli altri gradi, ma tuttavia è ben lungi dall'essere per questi illusorio, perchè aumenta realmente la pensione, portandola dalle 920 lire a 1300 o 1400 secondo la classe.

CHIÒ. I zappatori che stipendio hanno?

PETITTI, relatore. Hanno la stessa paga che quelli dell'artiglieria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Valerio, che rileggo:

« I militari, sino al grado inclusivo di tenente, dei corpi reali di artiglieria e dei zappatori del genio hanno ragione, » ecc.

Dunque esclude tutti gli altri corpi e tutti i gradi superiori a quello di tenente.

(Dopo replicata prova e controprova, la Camera lo rigetta.)

Ora viene l'emendamento del deputato Mellana che rileggo. (Vedi sopra)

BERTOLINI. Bisognerà sapere se anche nel corpo dei cavalleggieri sardi vi ha questo grado di maresciallo d'alloggio.

Varie voci. Sì! sì! L'hanno anch'essi!

PRESIDENTE. Metto l'emendamento ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora verrebbe l'emendamento del deputato Bertolini, il quale dopo le parole: « immediatamente superiore » propone che si dica: « compresi quelli che, dopo avere acquistato nelle armi suddette il diritto alla pensione, passarono in altre senza promozione. »

Voci. La divisione!

BERTOLINI. Chiedo la parola.

La Camera non ha ancora deciso nulla relativamente agli anni di grado necessari per poter godere del beneficio di questo articolo. Il signor generale Trotti propose quattro anni, ed io desidero che questo beneficio sia accordato anche a coloro che dovettero loro malgrado abbandonare le armi speciali e comandare in altri corpi. Ho però trascritto anche le ultime parole del 1° alinea dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Allora propone due anni.

BERTOLINI. Io non propongo niente riguardo al tempo; ho solo presentato un emendamento all'articolo del progetto ministeriale, il quale estende a favore di certe persone la disposizione dello stesso articolo.

CHIÒ. Chiedo la parola contro l'emendamento del deputato Bertolini.

Se non erro, l'onorevole deputato Bertolini allude a que-